

Prof. ENRICO CATELLANI  
Ordinario di Diritto Internazionale della R. Università di Padova

# PARERE PRO VERITATE

RESO NELLA CAUSA

DI NUBILA c. LAROCCA e PICERNI



Istit. di Diritto Pubblico  
dell'Università di Padova

INTERNAZIONALE

**Dir. Interno**

A

3.1

Op. 3

NAPOLI  
TIP. SILVIO GRAZIANO & FIGLIO  
*Via Nilo, 17*  
1917

Istit. di Diritto Pubblico  
dell'Università di Padova


INTERNAZIONALE

**Dir. Interno**

A

3.1

Op. 3

	
COLL.	
BID	PVV1478240
ORD.	P0901
INV.	POL09P12PRE000030901
NOTE	

OP. Dir. interus A. 3. 1

M p. 3

Prof. ENRICO CATELLANI

Ordinario di Diritto Internazionale della R. Università di Padova

# PARERE PRO VERITATE

RESO NELLA CAUSA

DI NUBILA c. LARocca e PICERNI



NAPOLI

TIP. SILVIO GRAZIANO & FIGLIO

Via Nilo, 17

1917







## Parere Pro Veritate

1.

Nella controversia alla quale si riferisce questa Nota, il punto decisivo sta nel determinare la cittadinanza di Vincenzo Di Nubila al momento della sua morte. Il Di Nubila, nativo di Montemurro in Basilicata, era emigrato in Brasile dal 1867. Ventidue anni dopo, quando scoppiava la rivoluzione brasiliana e lo Stato si trasformava di impero in repubblica, egli continuava a dimorare in quel territorio come straniero residente, *senza aver pensato mai, nel corso di poco meno che un quarto di secolo, ad assumere la cittadinanza brasiliana.*

Dopo la proclamazione della repubblica, il Decreto del 15 dicembre 1889 attribuiva la cittadinanza a tutti gli stranieri che, residenti in Brasile il 5 novembre di quell'anno, non avessero dichiarato nel termine di sei mesi di voler conservare la cittadinanza originaria. Tale disposizione era confermata nella Costituzione del 27 febbraio 1891. Al Di Nubila, come agli altri residenti stranieri che trovavansi nelle stesse condizioni, era dunque *imposta dalla legge brasiliana una cittadinanza che, nel corso di ventidue anni di residenza e non ostante un continuo sviluppo di interessi, egli non aveva mai desiderata.*

Poichè l'art. 70 della Costituzione repubblicana disponeva che fossero elettori i cittadini che avessero compiuto gli anni 21 e si iscrivessero nei ruoli colle formalità di legge, il Di Nubila, dopo essersi astenuto dal fare, a termini del Decreto del 1889, la riserva in quello contemplata, si iscrisse nella liste elettorali il 31 maggio 1890. Egli morì il 31 maggio 1899, essendo, secondo la legge del territorio, cittadino brasiliano. Ma, *per diritto nostro, era diventato, per effetto di quelle leggi brasiliane e*



*di quelli atti compiuti in Brasile, cittadino brasiliano, perdendo la cittadinanza italiana, od era restato, ciò nonostante, cittadino italiano?*

Iniziatasi su questo punto la controversia il 2 marzo 1904 davanti il Tribunale di Potenza, vi fu decisa nel primo senso l' 8 aprile 1905. In seguito all'appello della sorella consanguinea del defunto, che aveva domandata l'applicazione alla di lui successione intestata della legge italiana, ed era stata soccombente nel primo giudizio, la Corte d' Appello si pronunciava il 15 maggio 1906 contro quella sentenza, e giudicava che il Di Nubila non avesse mai perduta la cittadinanza d' origine, e che alla di lui successione dovessero applicarsi le norme della legge italiana. Contro questo giudicato ricorreva la parte avversaria alla Corte di Cassazione di Napoli, che il 5 ottobre 1907 cassava quel giudicato e rinviava le parti alla Corte d' Appello di Napoli, ammettendo implicitamente, in contrasto colla sentenza gravata, che il Di Nubila, ove si fosse iscritto nelle liste elettorali, avesse liberamente accettata la cittadinanza brasiliana, e che anche da altri fatti potesse risultare tale sua accettazione. Così cominciava, con al-

terna vicenda, la serie delle controversie giudiziarie che ora stanno per concludersi, e che non potranno concludersi secondo giustizia, se non riconoscendo che il Di Nubila aveva conservato, secondo le leggi nostre, la cittadinanza italiana, e regolando in Italia la di lui successione intestata secondo la legge italiana.

2.

L'art. 11 del nostro Codice Civile, vigente allora, stabiliva che la perdita della cittadinanza si verifici per chi abbia ottenuta la cittadinanza in paese estero. Ora è evidente che *una cittadinanza è ottenuta quando lo straniero l'abbia invocata, od abbia volontariamente corrisposto, con positivi atti determinati, alle condizioni dalle quali la legge territoriale faccia dipendere quell'acquisto.*

*La cittadinanza attribuita in Brasile agli stranieri residenti, col Decreto del 1899, non può dunque considerarsi concessa dallo Stato ed ot-*



tenuta dai residenti, ma è una condizione nuova imposta a quei residenti nell'esclusivo interesse dello Stato. Non può dunque ritenersi corrispondente nè al concetto che aveva ispirato l'art. 11 del Codice Civile, nè a quello che ha ispirato più tardi l'art. 8 della legge 13 giugno 1912, concetto di spontanea iniziativa dell'italiano espatriato, nel primo caso, e di spontanea iniziativa, ovvero di esplicita rinuncia alla cittadinanza di origine nel secondo. La legge del 1912 infatti ha sviluppato il concetto che era implicito nell'art. 11 del codice civile, ed, in armonia con quel concetto, ha ammesso che si perda la cittadinanza dal cittadino che *spontaneamente acquisti* una cittadinanza straniera, e da quello che, avendola acquistata senza il concorso di volontà propria, *dichiari di rinunciare* alla cittadinanza italiana.

Il relatore del progetto di legge sulla cittadinanza al Senato del Regno, senatore Polacco, giustamente faceva notare l'importanza decisiva di questa espressa volontà del naturalizzato e rispettivamente espatriato, con queste parole: «Tornando ora alla naturalizzazione coattiva, soltanto allora crederemmo

dovesse importare perdita della cittadinanza italiana, quando vi si accompagnasse la espressa rinuncia alla cittadinanza stessa da parte dell'espatriato ».

È vero che il Di Nubila non apparteneva a quella categoria di emigrati circa i quali può sostenersi che non si trovassero in condizione di fare la dichiarazione preveduta ed ammessa dal Decreto brasiliano del 1899, per ignoranza del Decreto stesso o per ignoranza del valore del Decreto stesso, e della dichiarazione da quello ammessa o della sua omissione. Ma ciononostante può sostenersi che, essendosi astenuto deliberatamente il Di Nubila dal fare la dichiarazione ammessa dal Decreto brasiliano, per poter continuare ad essere riconosciuto e trattato come suddito italiano anche in Brasile, pur non possa considerarsi in Italia come uno che abbia rinunciato alla cittadinanza italiana, e che secondo le nostre leggi l'abbia perduta. D'un lato, era naturale che il Di Nubila si astenesse dal fare quella dichiarazione, perchè *egli non poteva credere che il silenzio e la condotta passiva in cospetto delle nuove leggi territoriali, dovessero essere considerati nel suo paese d'origine come equipollenti ad una rinuncia alla*



*cittadinanza, attribuendo, nella modificazione di tale rapporto, un valore decisivo ed esclusivo ad una legge straniera anche quanto agli effetti da prodursi in Italia. D'altronde, il Di Nubila doveva essere indotto ad astenersi dal fare quella dichiarazione, perchè persuaso che l'acquisto della cittadinanza brasiliana in Brasile, compiutosi per disposizione della legge territoriale, non dovesse fargli perdere la cittadinanza italiana in Italia. Tutto doveva consigliarlo in quel periodo esuberante di agitazioni e contraddistinto dalla mancanza di sicurezza e di tutela, a non fare una ricerca che lo avrebbe esposto, in qualità di straniero, al pericolo della espulsione, della perdita di numerose garanzie della persona e dei beni ed alla eventualità, per effetto della espulsione, di dover abbandonare la personale tutela dei frutti di un quarto di secolo di lavoro.*

*Lo stesso governo brasiliano ha ammesso, durante il primo periodo della costituzione repubblicana, il carattere peculiare di tale naturalizzazione coattiva e la soluzione qui sostenuta. Infatti, rispondendo a varie interrogazioni in proposito*



indirizzategli dal governo francese circa la condizione dei francesi residenti in Brasile che non avessero fatta la dichiarazione nei termini fissati dal Decreto del 1889, il Ministro degli Affari Esteri brasiliano rispondeva: « Le Decret du 14 décembre 1889, conçu « dans un esprit de large hospitalité, a pour bût d'ou- « vrir la famille brésilienne à tous ceux qui dési- « rent y entrer, sans la moindre contrainte. Si donc « un francais réclame contre sa naturalisation, sa ré- « clamation sera favorablement accueillie. Le gouver- « nement provisoire n'a pas l'intention de créer des « difficultés pour des questions de personnes, et il « sera toujours animé à cet égard des dispositions « les plus conciliantes ». Con tali dichiarazioni (rife- rite nel Journal du Droit International privé del 1890 pag. 766) *il governo brasiliano attenuava notevolmente la portata del Decreto del 1889, ammettendo che il residente straniero, da quel Decreto contemplato, anche dopo trascorsi i termini da quel Decreto fissati per la riserva esplicita della nazionalità d'origine, potesse invocare tale cittadinanza originaria in confronto delle stesse autorità brasiliane.*

In tali condizioni trovavasi appunto il Di Nubila. La cittadinanza brasiliana gli era stata imposta dal Decreto del 1889. Egli, pur avendone subite passivamente le conseguenze, non poteva perdere in Italia, per solo effetto di tale sua condotta, la cittadinanza italiana, se inoltre non si fosse, colla esplicita rinuncia, uniformato alle disposizioni dell'art. 11 del Codice Civile. Il vincolo della cittadinanza è tale da non potere sciogliersi per il paese d'origine a condizioni diverse da quelle prevedute dalle sue leggi; e tali condizioni, per il loro carattere interessante il diritto pubblico, debbono essere apprezzate con assoluto rigore, senza ammissione arbitraria di atti da ritenersi equipollenti a quelli richiesti dalla legge ivi vigente per costituire la rinuncia. Trattasi infatti di *impedire che, senza le garanzie dalla legge del paese d'origine giudicate necessarie, e per effetto esclusivo di una espressione della volontà di un altro Stato, lo Stato nostro debba rinunciare ad un cittadino, ed uno dei nostri cittadini possa essere privato della protezione dello Stato cui per origine appartiene.*



3.

Il Decreto Brasiliano del 1889, se si bada alla sua esteriorità formale, conferiva agli stranieri, che corrispondessero alle condizioni enunciatevi, la *plena civitas*. Infatti l'art. 3 vi dispone che gli stranieri naturalizzati, a termini del Decreto stesso, godano nel territorio i diritti civili e politici spettanti ai brasiliani di origine e possano essere assunti a tutte le pubbliche funzioni, eccettuata quella di Capo dello Stato. Così per l'art. 69 della Costituzione, promulgata provvisoriamente il 22 giugno 1890, come già il Decreto del 1889, dal « *Governo provvisorio costituito dall'esercito e dall'armata a nome della Nazione* ».

Il Di Nubila si iscrisse fra gli elettori il 31 maggio 1890, sotto l'impero del Decreto del 14 dicembre 1889 e nella imminenza del Decreto del 22 giugno 1890, proclamati l'uno e l'altro, con quella *formula provvisoria, dal potere esecutivo rivoluzionario. Egli avrebbe dunque perduta la cittadinanza italiana quando il carattere instabile del governo e*



delle sue manifestazioni, gli dava un minimo di garanzie. La condizione costituzionale del Brasile non era tale allora, da poter dirsi che egli, per effetto di quel Decreto, acquistasse in uno Stato normale nella sua esistenza, un diritto di piena civitas. E di gran lunga più insufficienti erano le condizioni di fatto nelle quali trovavasi il paese, dove le fazioni dell'esercito e della marina erano i fattori delle nuove leggi e dove Da Fonseca soppiantava Don Pedro, ed era alla sua volta balzato di seggio da Peixoto, e agli screzii di gruppi e di fazioni che dilaniavano lo Stato brasiliano, corrispondevano quelli che agitavano le provincie diventate Stati nella sua federazione. Sicchè le elezioni si riducevano ad una commedia, quando non si trasformavano in una tragedia, e gli elettori non erano protetti da garanzie appena sufficienti nell'esercizio del loro diritto, mentre non potevano considerare un incontestato potere sovrano come esistente nelle autorità che avevano emanato quei Decreti legge; che avevano convocato i comizii, e che ne dirigevano con disinvoltura l'attività elettorale.

Non può dirsi dunque che, per effetto del Decreto del 15 novembre 1889, il Di Nubila avesse acquistata in Brasile la **plena civitas**, nè che la di lui condizione di cittadino brasiliano diventasse, con tutta la pienezza di diritti e d'attribuzioni, definitiva il 15 maggio 1890 per il trascorrere del tempo assegnato dal Decreto del 1889, come termine per la dichiarazione negativa, e il 31 maggio per effetto dell'iscrizione nelle liste elettorali. *Tanto poco certe erano le garanzie della plena civitas apparentemente conferita al Di Nubila dal Decreto del 1889, che, mentre l'art. 3 di quel Decreto abilitava il naturalizzato a tutte le pubbliche funzioni eccettuata quella di Capo dello Stato, una legge del 1892 limitava maggiormente i suoi diritti, e coll'art. 2 lo rendeva temporaneamente inabile alle funzioni di senatore e di deputato. Quale garanzia esisteva allora che altre leggi, non limitate nel loro sviluppo dalla disposizione della Costituzione regolante tale rapporto, non diminuissero ancora i diritti di quegli emigrati che la legge aveva naturalizzati, riducendoli a poco a poco nella condizione di metèci? In cospetto di tale incertezza*



*di diritti e di garanzie, come potrebbesi far derivare per tali emigrati italiani, da una simile naturalizzazione straniera, la perdita della cittadinanza italiana?*

4.

*L'esercizio effettivo del diritto elettorale da parte del Di Nubila, non potrebbe invocarsi a sostegno della tesi ch'egli abbia perduta per rinuncia la cittadinanza italiana, nè in rapporto all'art. 11 del Cod. Civ., nè in rapporto all'art. 8 della legge del 1912 sulla cittadinanza. L'esercizio di una funzione civica come quella elettorale, non può pareggiarsi alla accettazione di un impiego nello Stato di residenza, come non può giudicarsi atto equipollente alla rinuncia alla cittadinanza d'origine. Nel nostro paese non cessano d'essere considerati come cittadini i naturalizzati di origine svizzera, per ciò che conservino la cittadinanza elvetica nel paese d'origine e che vi restino elettori amministrativi e politici. Così nel nostro paese non devono cessare d'essere*



*considerati cittadini gl'italiani d'origine, cui sia stata imposta la cittadinanza del paese straniero della loro residenza, sia pure coll'attribuzione del diritto elettorale amministrativo e politico. E ciò tanto più quando si tratta di paesi nuovi, dove il territorio è vasto e la popolazione è, in proporzione a quello, esigua, e dove lo Stato non ha acquistato ancora, per effetto della fusione e della triturazione dei varii elementi etnici, un ben distinto ed inalterabile carattere nazionale, ma dove l'eguaglianza dei diritti anche politici di tutti gli abitanti di varia origine, corrisponde al riconoscimento d'una somma di diritti e d'interessi a tutti comuni, piuttosto che al riconoscimento di una nazionalità ben costituita ed omogenea, nella quale i relativamente scarsi naturalizzati di origine eterogenea, vengano a sommergersi.*

In cospetto a disposizioni di un diritto positivo straniero come il Decreto brasiliano del 1889, tali apprezzamenti e limitazioni delle conseguenze, formulati in omaggio al diritto nostro, non possono considerarsi come indebiti apprezzamenti d'atti sovrani di altri Stati, ma come doverosa *tutela dei diritti*

*dello Stato nostro, secondo il principio del quale l'art. 12 del Titolo preliminare del codice civile è un riconoscimento.*

*Se è vero doversi evitare, in quanto sia possibile, la coesistenza nello stesso individuo, di due cittadinanze, rispettivamente fatte valere in due Stati diversi, è altresì giusto e vero che a tale fine si debba tendere mediante convenzioni internazionali, ma che non si debba conseguirlo, per amore di simmetria, soltanto a danno, da noi subito, della legge italiana e dei diritti e delle garanzie che per i cittadini italiani ne derivano.*

Padova, 26 marzo 1917.

*Prof. Enrico Catellani*



## Note illustrative al parere pro veritate

Ad illustrare le conclusioni, già tanto giustificate, del parere anteriormente redatto dal sottoscritto, è opportuno un più diffuso esame di due punti: uno di fatto e l'altro di diritto. Il primo esame servirà a rammentare *in quali condizioni, si trovasse la vita pubblica brasiliana, durante i primi anni del regime repubblicano; il secondo farà estimare con esatta giustizia il valore della iscrizione del Di Nubila nelle liste elettorali e della partecipazione di lui al voto, come atti equipollenti ad accettazione della nazionalità brasiliana ed a rinuncia a quella italiana.*

### 1.

Durante il periodo rivoluzionario brasiliano, dalla caduta dell'Impero (14 novembre 1889) alla fine del governo dittatoriale del generale Peixoto (15 novembre 1894), *la libertà individuale era in Brasile ben poco rispettata, e il non usare del diritto di*



*voto concesso loro per legge, poteva importare serio pericolo per la vita e per i beni dei residenti nel territorio. Di ciò è prova quanto scriveva Akers, già corrispondente del Times nel sud-America, dedicando nella « Enciclopedia Britannica » al Brasile un articolo che è una vera monografia (Vol. IV° pag. 438-463).*

Egli narra che, ritiratisi, dopo la rivoluzione, i più rispettabili elementi della popolazione, *il governo cadeva nelle mani di una banda di avventurieri militari e politici, senza scrupoli, nè ritegno, il cui solo fine era lo sfruttamento delle risorse nazionali a profitto proprio. Don Pedro cadeva vittima dei rancori dei proprietari di schiavi: il motivo delle rappresaglie di questi era ignobile; ignobile la condotta del Generale Deodoro da Fonseca e degli altri militari che erano creature di Don Pedro e, per vantaggio proprio, gli si voltarono contro; ignobile la curée degli speculatori della rivoluzione; e precaria ne risultava la condizione degli abitanti più pacifici e più onesti.*

La Dittatura di De Fonseca, costretto subito dopo averla proclamata, a ritirarsi, e la corruzione persi-

stente durante il successivo governo di Peixoto, acuirono il malcontento, e le rivolte ricorrenti si alternarono per cinque anni colle repressioni e colle vendette più crudeli.

Durante questo disgraziato periodo della vita brasiliana, nè verso i governi stranieri, nè verso i residenti stranieri, furono osservate le regole più certe del diritto delle genti. La « *Revue de Droit international Public* » di quell'anno 1894, che fu il primo della sua pubblicazione, riassumeva (pag. 54 e seg.) quelle infrazioni delle norme di diritto internazionale, ch' erano state commesse dal principio della rivoluzione, deducendo le sue notizie dagli *Archives Diplomatiques* 1893 IV pag. 225; *Times* 1 dicembre 1893; *Temps* 29 novembre 1893, e *Journal des Débats* 8 gennaio 1894, II<sup>a</sup> ediz.). - Il governo brasiliano voleva obbligare la squadra francese a restare a suo rischio fra la squadra insorta e la città di Rio de Janeiro; da questa si tirava contro un canotto con bandiera bianca che trasportava il ministro inglese accompagnato da un ufficiale; ed una torpediniera era mandata contro gli insorti spiegando nella traversata bandiera inglese.



*In molte località gli stranieri erano obbligati all'arruolamento; il che ha provocato le proteste del nostro governo, che chiese e, dopo molta insistenza, ottenne, soddisfazione dal governo brasiliano. Ma oltre al pericolo dell'arruolamento, gli stranieri ne correano altri, più generali e gravi, nella persona e nei beni. Era minacciata la pena capitale, non solo agli insorti, ma a tutti i brasiliani e stranieri che in qualunque modo avessero appoggiato qualsiasi resistenza al governo di fatto. E questo minacciava perfino di far rivivere l'efficacia di antichi decreti, comminanti la pena della esecuzione sommaria senza alcuna garanzia di procedura, a chi avesse preso parte anche indirettamente a qualunque atto di resistenza. Il Governo brasiliano si rifiutava in modo assoluto ad indennizzare gli stranieri in tanti vari modi danneggiati nelle persone e negli averi. Gli stranieri da questa loro qualità non potevano dunque avere che danno; mentre essendo calcolati brasiliani, potevano, correndo non maggiori pericoli, avere il vantaggio della protezione di qualche fazione militare o politica.*

*Il non rifiutare esplicitamente una cittadinanza che era stata loro imposta e il non trascurare l'esercizio del diritto di voto che da quella derivava per loro, era, piuttosto che consigliato, imposto a quei residenti stranieri, non tanto da un concetto utilitaristico che avrebbe potuto essere discutibile e criticabile, quanto dal puro e legittimo istinto della propria conservazione.*

La mancanza di sicurezza degli stranieri in Brasile durante quel disgraziato periodo, risulta anche dal «*Rapporto presentato dal Consiglio Federale Svizzero gestione del 1891 - 1892* (Dip. degli affari esteri). Vi si cita il caso dello svizzero *Gustavo le Coultre*, assassinato in Brasile da una banda di malfattori che volevano terrorizzare il paese per obbligare i coloni stranieri ad allontanarsi, vendendo a vil prezzo le proprie terre. In fatti di questo genere, era scritto nel Rapporto, «*nous avons vu l'indice d'un état d'insécurité générale, dont le gouvernement des Etats Unis du Brésil est responsable*».

Poco prima erano stati uccisi in condizioni analoghe tre francesi: *Buétte*, *Muller* e *Deville*, e per



le famiglie delle vittime, il governo francese reclamava dal Brasile una indennità di 900.000 franchi.

La relazione sui servizi dell'emigrazione, presentata dall'on. Luigi Rossi nel 1910, dopo avere ricordato, che dal 1820 al 1909 erano emigrati nel Brasile oltre un milione di italiani, e che la nostra emigrazione in quel territorio è quasi eguale alla somma di tutte le altre nazionalità, lamentava (pag. 135) *la mancanza, da parte delle autorità brasiliane, di quella protezione legale della quale lo straniero sommamente necessita, e deplorava che, sotto questo rapporto, fossero stati troppo eseguiti i miglioramenti durante gli ultimi anni.*

Il Rossi poi insisteva (pag. 138 e 141) sulla misera condizione degli stranieri viventi come lavoratori salariati nelle *Fazends* e costretti ad una dipendenza e ad una limitazione della libertà personale, che ricordano il regime della schiavitù. E ricordava che il contegno dei *Fazenderos* verso i coloni, e la loro mancanza di rispetto per i diritti della personalità umana nel trattamento di questi ultimi, non avevano cessato di dar luogo fino agli ultimi anni

alle più vive proteste da parte dei paesi d'origine di quei lavoratori.

*Tutto dunque contribuisce a dimostrare che, durante il primo periodo di esistenza della Repubblica brasiliana, v'era molto scarso il rispetto per la libertà individuale, e che il rifiuto della naturalizzazione e la rinuncia al diritto elettorale, importavano un serio pericolo per la persona e per gli averi del residente di origine straniera, il quale, in mezzo a quelle convulsioni rivoluzionarie, una sola relativa salvaguardia poteva trovare nella solidarietà di una clientela politica.*

2.

*La iscrizione nelle liste elettorali, e l'esercizio del diritto di voto, non possono considerarsi come atti del Di Nubila equipollenti alla di lui accettazione della cittadinanza brasiliana ed alla rinuncia alla cittadinanza originaria; ed in ogni modo non avrebbero potuto costituire una rinuncia valida secondo la legge italiana.*



*La cittadinanza di elezione italiana non cessa di aver vigore per ciò che i naturalizzati, come per es. quelli di origine svizzera, conservino, nonostante l'acquisto della cittadinanza italiana, anche quella del paese d'origine e vi restino elettori amministrativi e politici. Basta citare a tale proposito il caso del testè defunto deputato Maraini, cittadino italiano per naturalizzazione, pur essendo restato cittadino della Confederazione e particolarmente del Canton Ticino. Non solo l'essere elettore, ma nemmeno l'esser eletto in Italia, era bastato per farlo considerare in Svizzera come rinunciante alla cittadinanza elvetica. Questa si perde colla rinuncia; ma questa deve essere specifica ed esplicita, e non se ne ammettono atti equipollenti. Sicchè la naturalizzazione del Maraini in Italia; la sua iscrizione nelle liste elettorali; e la sua accettazione del mandato parlamentare italiano, costituivano ed esplicavano la di lui cittadinanza italiana, ma non distruggevano nel paese d'origine la di lui cittadinanza svizzera.*

*Nè il fatto che questa non era perduta per lui nel paese d'origine, valera ad infirmare suc-*

*cessivamente nel nostro paese la naturalizzazione, che gli era stata concessa. Quanto alla doppia nazionalità in genere si possono, per una trattazione completa, vedere gli studii del Buzzati (La legge sulla cittadinanza, Società Editrice Libraria) e quelli del Sieber (Das Staatsbürgerrecht im Internationalen Verkehr., Bern. Stampfli, 1908, pag. 407-447).*

All'iscrizione nelle liste elettorali fatta nelle condizioni e sotto l'influenza delle preoccupazioni già ricordate, non si potrebbe poi dare, anche per altri motivi, il carattere di atto equipollente per il Di Nubila a rinuncia alla cittadinanza italiana.

Uno degli scrittori francesi più autorevoli in materia di diritto internazionale, il Despagnet (Droit International Privé, IV edizione 1904 pag. 329 N. 148) diceva « *Per far perdere la nazionalità d'origine, la nuova nazionalità deve essere domandata; ma quella imposta da un governo straniero non può far supporre, da parte di chi ne sia oggetto, l'abbandono della nazionalità d'origine. Lo straniero deve invocare la nuova cittadinanza, se la sua concessione ha carattere grazioso e personale; e*



*deve farne domanda, dimostrando la esistenza delle condizioni richieste, se tali condizioni sono stabilite dalla legge una volta per sempre e per tutti, nel paese di residenza, non essendo sufficienti senz'altro per l'acquisto della cittadinanza. Il francese che diventi cittadino di un altro Stato per solo effetto della legge straniera, concludeva il Despagnet, non perde la nazionalità francese dal momento che l'acquisto della nuova cittadinanza non è avvenuto in seguito a sua domanda ».*

Queste considerazioni, fatte dal *Despagnet* in rapporto al diritto francese, possono applicarsi all'articolo 11 n. 2 allora vigente del Codice Civile nostro, secondo il quale perde la cittadinanza italiana chi *abbia ottenuta* la cittadinanza in paese estero. E il valore della parola *ottenuta* è illustrato dalla formula dell'articolo 8 della legge del 1912: « Perde la cittadinanza chi *spontaneamente* acquista una cittadinanza straniera ».

La stessa conclusione parve al *Polacco* derivasse anche dalla precedente formula del nostro Codice, quando diceva durante la discussione del testo di legge del 1912 che: « *L'ottenere* implica il concetto

*di qualche cosa che si desidera e si impetra e non già d'alcunchè di imposto a noi nostro malgrado». Infatti alla concessione di una cittadinanza nuova, ottenuta in seguito a domanda dello straniero che vi aspira, o in seguito all'uniformarsi dello straniero, che vi aspira di sua libera iniziativa, alle condizioni fissate dalla legge vigente nel territorio una volta per sempre e per tutti, non potrebbe assimilarsi la imposizione della cittadinanza fatta a tutti i residenti, colla facoltà di compiere individualmente atti e manifestazioni di volontà dirette a sottrarvisi.*

Nel primo caso il concorso della volontà e la libera elezione del naturalizzato sono elementi certi; nel secondo caso non può parlarsi più di libera elezione. E la iscrizione nelle liste elettorali può interpretarsi, in questi casi di naturalizzazione collettiva, non già come atto di libera elezione, ma piuttosto come atto di adattamento, il che è sostanzialmente diverso, ed esclude la presunzione di implicita rinuncia alla cittadinanza originaria.

La dichiarazione contraria per liberarsi dalla



naturalizzazione, poteva bensì farsi entro sei e poi entro otto mesi. Ma il farla, nelle condizioni nelle quali trovavasi allora il Brasile, poteva apparire come atto ostile al nuovo regime, od essere così interpretato; mentre il non iscriversi nelle liste elettorali poteva essere causa di gravi danni per lo straniero residente, in momenti nei quali la condizione degli stranieri era così precaria.

Può affermarsi anzi che *se il compimento degli atti necessari per sottrarsi agli effetti della naturalizzazione collettiva, poteva esporre lo straniero residente in Brasile a gravi danni e pericoli, la omissione di quegli atti seguita dalla non iscrizione nelle liste elettorali, avrebbe potuto esporlo a danni e pericoli di gran lunga più gravi.* Il governo nell'emanare il Decreto relativo alle naturalizzazioni collettive, era stato dominato da due concetti: quello della ricerca di un pretesto per eliminare, nei riguardi di un importante elemento della popolazione, la protezione e la ingerenza straniera; e quello di aumentare la folla elettorale mobilizzabile dalle autorità e dal partito del quale quelle erano crea-

tura ed espressione. Lo straniero che, per timore di guai, non avea fatto gli atti necessari a sottrarsi alla naturalizzazione, doveva dunque necessariamente essere indotto dal timore di guai anche più gravi, a non privarsi di quel diritto di voto che poteva avere per lui il valore di una difesa. Ecco perchè *il Di Nubila, in mezzo a quel turbine di vicende politiche, doveva astenersi da un atto, ed essere indotto al compimento dell'atto successivo.*

*Par dunque evidente che un atto di tal genere, pur confermando l'acquisto della cittadinanza brasiliana secondo le leggi del Brasile, non potesse aver l'effetto di privare in Italia quel cittadino nostro della cittadinanza italiana. A quell'atto non può attribuirsi un valore di equipollenza ad una delle tre condizioni dell'articolo 11, allora vigente, del codice civile, sostituito ora dall'articolo 8 della legge 1912.*

Il Di Nubila dunque non poteva considerarsi privato della cittadinanza italiana in Italia per effetto dell'omissione della riserva preveduta dal Decreto Brasiliano; e non poteva considerarsi come un italiano che avesse rinunciato alla cittadinanza, per ef-



fetto della sua iscrizione nelle liste elettorali del Brasile.

*Questa soluzione corrisponde a quella che, in casi analoghi, il governo degli Stati Uniti d'America, ha voluto e potuto far prevalere in altri Stati sud-americani, e particolarmente nello stesso Brasile.*

Una legge messicana del giugno 1886 aveva stabilito (Cap. V. art. 1) che gli stranieri i quali avessero acquistato proprietà immobiliari in territorio messicano, dovessero considerarsi cittadini messicani quando non avessero fatta nel termine di sei mesi la dichiarazione di voler conservare la nazionalità originaria.

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Mr. Bayard, scriveva in una nota al ministro accreditato presso il governo messicano, il 20 novembre 1886: “La legge in questione, adottata col proposito di nazionalizzare una classe di stranieri nel Messico, quando questi non compiano determinati atti positivi per conservare la nazionalità originaria, è ispirata da un principio che questo governo è costretto a considerare come inammissibile”. E continuava: “Gli Stati Uniti, mentre reclamano a favore degli stranieri

residenti nel loro territorio, ed ammettono per i loro cittadini residenti nel territorio di altri Stati, la libera facoltà di espatriazione, *hanno sempre ritenuto un principio indiscutibile che il passaggio da una cittadinanza ad un'altra debba essere l'effetto di un atto esclusivamente volontario, e che la perdita della cittadinanza originaria non possa essere inflitta come una pena, nè imposta come un favore da uno Stato ai cittadini di un altro*".

Tale principio fu poi applicato da una Commissione arbitrale costituita per effetto di una convenzione stipulata nel luglio del 1868 fra gli Stati Uniti e il Messico. E quella Commissione mista dichiarò che "la legge messicana secondo la quale lo straniero ch'abbia acquistato proprietà immobiliari nel Messico, diventa, se non abbia espresso una volontà contraria, cittadino messicano, non può produrre l'effetto di fargli perdere la cittadinanza degli Stati Uniti, nemmeno se esso abbia trascurato di fare la dichiarazione di riserva della cittadinanza d'origine nei modi e nei termini ammessi dalla legge messicana". Invocando questi precedenti il segretario di Stato incaricava nel 1886 il Ministro accreditato al Messico,



di far sapere al governo messicano che “ il governo degli Stati Uniti non poteva ammettere sotto alcuna forma, e nemmeno coll' attenuante di queste facoltà di riserva, la dottrina del mutamento involontario di cittadinanza ”. La discussione continuò fra i due governi, insistendo quello di Washington nel sostenere “ non potersi privare della cittadinanza degli Stati Uniti, quei loro cittadini residenti nel Messico, che non vi abbiano compiuti certi atti positivi ammessi dalla legge messicana, per conservare la cittadinanza originaria ”. E riaffermava il principio che *“ la sola naturalizzazione valida per il paese d'origine, così da distruggervi la cittadinanza originaria di un emigrato, è quella che derivi da atti positivi compiuti dall' emigrato stesso per ottenerla; e che quegli effetti non possono derivare nel paese di origine da una naturalizzazione altrove imposta e dalla assenza di atti positivi compiuti dall' emigrato per conservare la cittadinanza originaria ”*.

Il 19 febbraio 1890 la stessa discussione fu sollevata dal Segretario di Stato Blaine col Brasile a proposito del Decreto brasiliano del 5 dicembre 1889. Ed anche in quell' occasione il governo di Washington

dichiarava che *gli Stati Uniti, non potevano ammettere che il Decreto in questione potesse avere l'effetto di snazionalizzare i cittadini degli Stati Uniti residenti in Brasile*".

Contemporaneamente il governo brasiliano ebbe uno scambio di note anche col governo francese, e finì coll'ammettere: 1° che un francese residente in Brasile, il quale non abbia fatto la dichiarazione necessaria secondo il decreto brasiliano per conservare la cittadinanza francese, potrebbe sostenere anche più tardi di non avere perduta mai la cittadinanza francese. 2° Che anche per un francese il quale abbia approfittato dei vantaggi derivanti dal decreto brasiliano del 1889, il governo francese poteva non ammettere che si fosse verificato un mutamento di nazionalità. Queste discussioni diplomatiche sono riassunte e documentate nel "*Digesto di Diritto Internazionale degli Stati Uniti* di John Basset Moore", Vol 3° pag. 305-311; e fanno risaltare una distinzione non abbastanza considerata da chi imprende a trattare questioni pratiche di diritto internazionale.

In questo caso, ciò che interessa non è la con-



*statazione dell'acquisto della nazionalità brasiliana secondo il Decreto brasiliano, ma la ricerca del valore di tale Decreto e degli atti omissi o compiuti in relazione alle Disposizioni di tale Decreto, in rapporto con la legge italiana. E in tale rapporto, la sola soluzione logica e giusta e corrispondente col nostro diritto positivo, è quella fatta accogliere dal governo francese e testè riferita; soluzione secondo la quale nè la omissione di riserva della nazionalità d'origine, nè la iscrizione nelle liste elettorali da parte del Di Nubila, potrebbe considerarsi come atto equipollente a quella rinuncia alla nazionalità originaria, che era ed è contemplata dalle nostre leggi.*

*Nè tali conclusioni possono essere infirmate dal fatto che il Di Nubila abbia, dopo la iscrizione nelle liste elettorali, esercitato il suo diritto di voto. Se in quel periodo di convulsioni rivoluzionarie e di deficienza di guarentigie, il residente straniero subiva una tacita coazione che lo tratteneva dal sottrarsi, con atti espliciti di riserva, agli effetti della naturalizzazione collettiva; una coazione più forte agiva su lui per trattenerlo dall'omet-*

*tere la iscrizione nelle liste elettorali, e dal trascurare poi l'esercizio del voto. La volontà di lui, che non era stata del tutto libera in quanto all'omissione dell'atto di riserva, era ancor meno libera in quanto all'esercizio o non esercizio del voto. Questo voto, effettivamente esercitato in tali circostanze, non può considerarsi dunque come atto incompatibile colla conservazione della cittadinanza originaria.*

*E non può considerarsi tale perchè è stato, nelle condizioni nelle quali trovavansi allora gli stranieri al Brasile, l'ultimo atto non libero di una serie di atti non liberi. Lo Stato di origine, nel giudicare gli effetti di tali atti in rapporto colla propria legge, deve considerarne non già la manifestazione formale, ma la libertà sostanziale, che nel caso del Di Nubila e degli altri stranieri allora residenti in Brasile, completamente mancava.*

*Il concetto della cittadinanza unica per ciascuna persona deve effettuarsi nel mondo colla coordinazione convenzionale delle leggi, ma non colla subordinazione assoluta, in ogni caso e senza*



*distinzione di circostanze, dei nostri emigrati e delle nostre leggi, alle leggi di altri paesi.*

*E tale subordinazione si avrebbe se, prescindendo da ogni obbiettivo apprezzamento di circostanze, si volesse dare ad atti sostanzialmente non liberi, di un nostro cittadino residente all'estero, il valore di liberi atti di rinuncia alla cittadinanza italiana.*

Padova, 10 aprile 1917.

*Prof. Enrico Catellani*



IST. DIR. PUBBLICO
INV. ....
INC. 33723



